

## LA CASSAZIONE

### «L'INSEGNANTE PUÒ VIOLARE LA PRIVACY»

NON È LICENZIABILE IL DOCENTE CHE FA DOMANDE AGLI ALUNNI SULLA LORO FAMIGLIA

*di S.G. da Il Messaggero di Mercoledì 14 Gennaio 2004*

ROMA - «Sei curioso di conoscere i genitori che ti hanno dato i natali? Li hai mai conosciuti?». Così, a bruciapelo, un'insegnante del liceo romano Seraphicum, si era rivolta ad un suo alunno che era stato adottato. E per questa domanda, pochi mesi dopo, era stata licenziata.

Accadde nella primavera del '99; e ieri la Corte di Cassazione (con la sentenza 215/2004) ha stabilito che quella professoressa, Daniela I., deve essere reintegrata nel suo posto di lavoro e deve essere risarcita degli stipendi non percepiti. Perché, secondo i giudici supremi, le sue domande volte a scandagliare lo stato d'animo del suo alunno erano più che legittime.

Era stata la stessa insegnante, a dicembre del '99, a rivolgersi al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del licenziamento, con tanto di reintegra nel posto di lavoro e condanna dei suoi datori di lavoro a corrisponderle le mensilità perdute. La scuola si oppose alla richiesta, ma il tribunale - con sentenza del 24 marzo 2000 - diede ragione alla professoressa, le riassegnò il posto di lavoro perduto e anche le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento.

Secondo il tribunale il licenziamento era nullo «per evidente sproporzione tra la condotta dell'insegnante e la sanzione espulsiva inflitta». Contro questo verdetto l'istituto scolastico si rivolse alla Corte di Appello di Roma sostenendo che era stata turbata, con insensibilità, la serenità di uno studente. Ma il 20 marzo 2001 la Corte d'Appello confermò la sentenza di primo grado.

E ieri, nel vecchio Palazzaccio di Piazza Cavour, i giudici supremi hanno convalidato la decisione di merito. In particolare la sentenza della Cassazione sottolinea che «la Corte di Appello ha dato compiuta ragione della propria decisione prendendo in esame il comportamento dell'insegnante ritenuto dal datore di lavoro passibile di sanzione, ha esaminato il contesto nel quale si è svolto il colloquio tra Daniela I. e l'alunno, nonché il contenuto confidenziale del colloquio e la sua non dissonanza dalle direttive del consiglio di classe».

Alla luce di tutto ciò, ad avviso dei giudici della sezione lavoro della Suprema Corte, «in maniera congruamente motivata, priva di vizi logici e contraddizioni», la Corte di Appello ha dichiarato «la sproporzione tra il fatto addebitato e la sanzione inflitta».

Pur avendo ottenuto ragione, l'insegnante non ha voluto commentare la vicenda: «Si tratta di una vicenda del tutto privata» ha dichiarato all'ADN Kronos Daniela I., evitando di fare ogni ulteriore commento.

In passato, anche il Garante per la Privacy si era occupato della tutela degli studenti nell'ambito scolastico, senza tuttavia entrare nel merito dei rapporti che devono intercorrere tra insegnante e alunno. Il Garante si era limitato a stabilire che anche le circolari scolastiche devono rispettare la legge sulla privacy e non possono, pertanto, contenere dati personali che consentano di risalire, sia pure in modo indiretto, all'identità degli studenti, se tali informazioni ledono la loro riservatezza.